

COMUNE DI CALASCIBETTA
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

**REGOLAMENTO PER LA CONSULTA
GIOVANILE DEL COMUNE DI CALASCIBETTA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28/11/2003

REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE COMUNE DI CALASCIBETTA

Art. 1- OBIETTIVI FONDAMENTALI

La Consulta Giovanile Comunale è organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazione inerenti le tematiche giovanili e dà un parere non vincolante, anche se obbligatorio, su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.

La Consulta:

- E' strumento di conoscenza e di concertazione delle realtà dei giovani;
- Promuove progetti, dibattiti, incontri ed iniziative inerenti i giovani;
- Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio Provinciale, nelle altre Province e si raccorda con i livelli Regionali, Nazionali ed Internazionali per le materie di competenza;
- Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- Si rapporta con i gruppi informali;
- Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali;
- Esprime pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale;
- Elabora progetti e programma attività proprie;
- Formula proposte all'Amministrazione Comunale;
- Propone agli Enti competenti progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile.

Art. 2- ISTITUZIONE

E' istituita dal Comune di Calascibetta, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 66 in data 28/11/2003, la “**CONSULTA GIOVANILE COMUNALE**” quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

Essa può regolamentare la propria attività nei limiti del presente Regolamento.

Art. 3- ORGANI

Sono organi della Consulta Giovanile: **L'Assemblea**, quale organo centrale di elaborazione ed indirizzo; **l'Ufficio di Presidenza** quale organo esecutivo, composto dal Presidente, Vicepresidente, Segretario ed altri quattro membri; e le **Commissioni di lavoro** quali organo di coinvolgimento attivo di tutti i giovani.

Le funzioni amministrative verranno svolte dal personale messo a disposizione dall'Assessorato alle Politiche Giovanili.

Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art.4- L'ASSEMBLEA

Sono componenti di diritto dell'Assemblea della Consulta Giovanile l'Assessore alle Politiche Giovanili (in qualità di Presidente dell'Ufficio di Presidenza) e due Consiglieri Comunali designati dal Consiglio Comunale di cui uno di maggioranza ed uno di minoranza.

Fanno parte dell'Assemblea della Consulta Giovanile tutte le organizzazioni giovanili che ne fanno richiesta. Per Organizzazioni Giovanili si intende gruppi o associazioni di composizione giovanile e che svolgono attività rivolte ai giovani.

Possono essere accolti, quali componenti della Consulta Giovanile, altre forze giovanili organizzate operanti sul territorio.

La Consulta Giovanile è aperta alle forze giovanili dei partiti dell'arco costituzionale e a quelle altrimenti organizzate che si riconoscono nelle finalità espresse nel Regolamento.

Fa parte dell'Assemblea della Consulta Giovanile un giovane delegato della Comunità di Cacchiamo.

Fa parte dell'Assemblea della Consulta Giovanile il Baby Sindaco del Comune di Calascibetta.

Ogni organizzazione aderente alla Consulta Giovanile deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed un supplente. La delega deve essere indirizzata alla Consulta Giovanile e deve contenere l'indicazione del recapito a cui devono essere inviate le convocazioni.

Ciascuna organizzazione che decide di sostituire il proprio rappresentante deve informare per iscritto l'Ufficio di Presidenza.

Il rappresentante effettivo ed il supplente non possono aver superato il 30° anno di età.

Ogni forza rappresentata perde l'appartenenza alla Consulta Giovanile qualora per tre volte consecutive, senza darne giustificazione all'Ufficio di Presidenza, non partecipi attraverso il rappresentante effettivo o supplente.

L'accettazione di nuove organizzazioni e associazioni deve essere deliberata dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza assoluta dei componenti.

Non è preclusa l'apertura dei lavori della Consulta a quelle realtà non membri permanenti della stessa che possono però portare un contributo alle singole tematiche in discussione.

Art. 4.1. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dai 2/3 dei delegati delle associazioni componenti l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità; la Civica Amministrazione ne può richiedere altresì la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile.

La riunione di insediamento è convocata dall'Assessore alle Politiche Giovanili.

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria deve essere notificata ai membri della Consulta Giovanile con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite telefono o a mezzo fax con almeno ventiquattro ore di anticipo.

Art. 4.2- COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo centrale della Consulta Giovanile; ad essa spettano tutte le attribuzioni che spettano alla Consulta Giovanile ad eccezione dei compiti specifici dell'Ufficio di Presidenza, di cui all'Art. 5.

L'Assemblea, tra l'altro, svolge i seguenti compiti:

- A. Formula proposte e pareri, ed elabora i progetti di cui all'art.1;
- B. Gestisce gli spazi attribuiti alla Consulta Giovanile dall'Amministrazione Comunale;

- C. Valuta le richieste di ammissione da parte di associazioni o gruppi;
- D. Può formare commissioni ai sensi dell'art.6;
- E. Formula interrogazioni ed interpellanze alla Giunta Comunale.

Art. 4.3- VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Le sedute sono valide se presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno a mezza ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.

Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

E' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti per eleggere i membri dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'Art. 5.4.

E' necessaria la maggioranza assoluta dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea per formulare proposte di modifica del presente Regolamento ai sensi dell'Art.7.

Art.5- L'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da quattro membri eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione.

E' chiamato a partecipare con diritto di voto all'Ufficio di Presidenza il rappresentante della Commissione di lavoro qualora siano in discussione questioni inerenti il lavoro della stessa.

La carica di membro dell'Ufficio di Presidenza non è compatibile con la carica di rappresentante di Commissione di lavoro.

L'Ufficio di presidenza dura in carica quanto il mandato del Presidente stesso.

Art. 5.1- IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Di diritto è Presidente dell'Ufficio di Presidenza l'Assessore alle Politiche Giovanili.

Il Presidente svolge i seguenti compiti:

- A. Coordina i lavori dell'Ufficio di Presidenza e presiede l'Assemblea.
- B. Assume la rappresentanza formale della Consulta Giovanile.

In ogni caso di assenza viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente dura in carica sino al termine dell'incarico di Assessore alle politiche giovanili, scaduta tale termine subentra automaticamente il nuovo Assessore alle Politiche Giovanili designato dall'Amministrazione Comunale; durante il periodo di vacatio del Presidente le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Convoca e presiede l'assemblea della Consulta Giovanile.

Art.5.2 IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo.

Art. 5.3- SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi.

In caso di assenza del Segretario, il Presidente nominerà nella stessa seduta chi ne faccia le funzioni.

Art. 5.4.- I MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Sono membri di diritto dell'Ufficio di Presidenza: l'Assessore alle Politiche Giovanili (in qualità di Presidente), ed i due Consiglieri Comunali nominati dal Consiglio Comunale.

Gli altri quattro membri dell'Ufficio di Presidenza vengono eletti dall'Assemblea, ogni componente effettivo della Consulta Giovanile non può esprimere più di una preferenza, i candidati che otterranno più suffragi faranno parte dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza designa al suo interno, a seguito di una votazione il Vicepresidente ed un Segretario.

Ogni componente dell'Ufficio di Presidenza è espressione della Consulta Giovanile e decade dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza subentrerà alla carica il primo degli esclusi.

La qualità di componente dell'Ufficio di Presidenza cessa per:

- Dimissioni, dalla data di presentazione;
- Sfiducia votata da due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Art. 5.5- CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su proposta di 1/3 dei componenti, oppure su richiesta di 1/3 del numero dei rappresentanti delle Commissioni solo per quanto attiene al coordinamento delle stesse.

In caso di indisponibilità a partecipare, il componente dell'Ufficio di presidenza dovrà giustificare la propria assenza.

Se un componente è stato assente ingiustificato per più di tre riunioni consecutive o a più delle riunioni in un semestre, l'Ufficio di Presidenza potrà rimettere il mandato all'Assemblea.

Art.5.6- COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza quale organo esecutivo, svolge i seguenti compiti:

- Dare attuazione agli indirizzi e alle delibere dell'Assemblea;
- Gestisce le risorse secondo gli indirizzi dell'Assemblea;
- Svolge una funzione di tramite tra la Consulta Giovanile e l'Amministrazione Comunale;
- Coordina il lavoro delle Commissioni di lavoro;
- Ha funzioni di rappresentanza della Consulta Giovanile.

Art. 5.7- VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Le sedute sono valide se è presente il Presidente od il Vicepresidente, ed almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 6 – COMMISSIONI DI LAVORO

L'assemblea può formare Commissioni di lavoro con delibera indicando:

- I compiti della commissione di lavoro;
- Eventuali termini per la conclusione dei lavori;
- Modalità attuative per la prima riunione;

Le commissioni di lavoro sono aperte alla partecipazione attiva di tutti i giovani.

La commissione ha l'obbligo di riferire periodicamente all'Assemblea.

Ogni commissione elegge un suo rappresentante tra i componenti della stessa, nel rispetto dell'Art5.

Art.7- MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento della Consulta Giovanile può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria delibera previo parere obbligatorio della Assemblea della Consulta.

La Consulta Giovanile può proporre modifiche del Regolamento, con deliberazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea, ai sensi dell'art.4; la modifica è operante previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.8- REGOLAMENTI INTERNI

La Consulta Giovanile può dotarsi di propri regolamenti interni, integrativi del presente Regolamento e non in contrasto con i principi di esso.

Le modifiche al Regolamento devono essere approvate a maggioranza dall'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

Art.9- SEDE

La Consulta ha sede presso i locali messi a disposizione dal Comune.

Art.10- MEZZI

La Consulta Giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto concerne i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche del Comune.

Art.11- PRIMA RIUNIONE

La prima riunione è indetta dall'Assessore alle Politiche Giovanili e vi partecipano le associazioni ed i gruppi iscritti nel corso di una assemblea cittadina indetta dall'Amministrazione Comunale e nel corso del quale verrà presentato il presente Regolamento ed il progetto per la Consulta Giovanile.

Art.12- DURATA

La Consulta Giovanile resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art.13- RINNOVO

La Consulta Giovanile continua ad esercitare i propri poteri fino all'insediamento della nuova Consulta.

Art.14- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.